



*Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare*



*Ministero delle politiche  
agricole, alimentari e  
forestali*



*Ministero degli affari esteri  
e della cooperazione  
internazionale*



*Arma dei  
Carabinieri*



*Guardia di Finanza*

## **CITES - AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSE**

### **TERMINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE DEL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA (31 DICEMBRE 2020) - CONSEGUENZE SUL COMMERCIO DELLE SPECIE PROTETTE DI FAUNA E FLORA SELVATICHE**

Nell'ambito dell'Accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea avvenuto il 31 gennaio 2020 è stato concordato un periodo di transizione che durerà fino al 31 dicembre 2020 durante il quale la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci continueranno a mantenere la propria vigenza anche nel Regno Unito.

**Dal 1° gennaio 2021, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea** e, per le movimentazioni di esemplari CITES tra l'UE ed il Regno Unito, si dovrà osservare la seguente disciplina:

#### ➤ **TRASPORTI IN CORSO ALLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE:**

L'articolo 47, paragrafo 1 dell'Accordo di recesso stabilisce che i trasporti in corso alla fine del periodo di transizione dovranno essere trattati come trasporti effettuati all'interno dell'UE. Pertanto, gli esemplari di specie protette il cui spostamento è in corso tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione potranno ancora entrare nell'UE o nel Regno Unito senza licenze di esportazione o importazione. Tali trasporti dovranno essere accompagnati dalla documentazione necessaria ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97 per gli scambi intra-UE, ove applicabile.

#### ➤ **IMPORTAZIONI IN UE DI ESEMPLARI PROVENIENTI DAL REGNO UNITO (TRANNE L'IRLANDA DEL NORD):**

Troverà applicazione l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, secondo il quale l'introduzione nell'Unione europea di esemplari di specie incluse negli **allegati A e B** dello stesso regolamento è subordinata alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale di entrata, di una **licenza di importazione** rilasciata dall'organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

In Italia le licenze di importazione sono rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale Unione Europea - Ufficio XI-CITES.

Informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta di licenze di importazione sono disponibili sul sito internet: [https://www.esteri.it/mae/it/politica\\_estera/commercio-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale](https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/commercio-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale)

L'introduzione nell'Unione europea di esemplari delle specie elencate negli **allegati C e D** del citato Reg. (CE) n. 338/97 è subordinata alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una **notifica di importazione** compilata dall'importatore (o da chi opera per suo conto) sul formulario di cui all'allegato II del Reg.(UE) n. 792/2012.

L'importatore, o chi opera per suo conto, prima di presentare la dichiarazione doganale, deve richiedere l'intervento dei militari della Guardia di Finanza al fine di procedere al controllo documentale e alle verifiche merceologiche degli specimen presentati per l'importazione. Maggiori informazioni sui Reparti del Corpo impegnati nei controlli CITES sono presenti sul sito internet <http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/consigli-utili/c.i.t.e.s.-2013-richiesta-di-intervento>

**Per le medesime operazioni commerciali sarà necessaria ulteriore documentazione richiesta dalle autorità britanniche ai sensi della Convenzione CITES<sup>1</sup>.**

➤ **ESPORTAZIONI IN REGNO UNITO (TRANNE L'IRLANDA DEL NORD) DI ESEMPLARI PROVENIENTI DALL'UE:**

Troverà applicazione l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, secondo il quale l'esportazione dall'Unione di esemplari di specie incluse negli **allegati A, B e C** dello stesso regolamento è subordinata alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale di uscita, di una licenza di esportazione rilasciata dall'organo di gestione dello Stato membro di origine.

In Italia le licenze di esportazione sono rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale Unione Europea - Ufficio XI-CITES.

Informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta di licenze di esportazione sono disponibili sul sito internet: [https://www.esteri.it/mae/it/politica\\_estera/commercio-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale](https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/commercio-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale)

Per l'esportazione di esemplari di specie incluse nell'**allegato D** del citato Reg. (CE) n. 338/97 non è necessaria alcuna licenza.

---

<sup>1</sup> <https://www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-endangered-species-protected-by-cites-if-theres-no-withdrawal-deal>

L'esportatore, o chi opera per suo conto, prima di presentare la dichiarazione doganale, deve richiedere l'intervento dei militari della Guardia di Finanza al fine di procedere al controllo documentale e alle verifiche merceologiche degli esemplari presentati per l'esportazione. Maggiori informazioni sui Reparti del Corpo impegnati nei controlli CITES sono presenti sul sito internet <http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/consigli-utili/c.i.t.e.s.-2013-richiesta-di-intervento>

**Per le medesime operazioni commerciali sarà necessaria ulteriore documentazione richiesta dalle autorità britanniche ai sensi della Convenzione CITES<sup>2</sup>.**

➤ **RIESPORTAZIONI VERSO IL REGNO UNITO (TRANNE L'IRLANDA DEL NORD) DI ESEMPLARI PROVENIENTI DALL'UE:**

Per riesportazione si intende l'esportazione di esemplari che non hanno origine nell'UE e che vi sono stati precedentemente introdotti.

Troverà applicazione l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, secondo il quale **la riesportazione** dall'Unione verso un paese terzo di esemplari di specie incluse negli **allegati A, B e C** dello stesso regolamento è soggetta alla previa presentazione, all'ufficio doganale presso il quale sono espletate le formalità di riesportazione, **di un certificato di riesportazione** rilasciato dall'organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano gli esemplari.

In Italia i certificati di riesportazione sono rilasciati dai Nuclei CITES dell'Arma dei Carabinieri<sup>3</sup> e dagli Uffici delle Regioni a Statuto speciale della Sardegna e della Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano.

Informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta dei certificati di riesportazione sono disponibili sul sito internet:

<http://www.carabinieri.it/arma/oggi/organizzazione/organizzazione-per-la-tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/cites/modulistica>

Anche in questo caso, il riesportatore, o chi opera per suo conto, deve richiedere l'intervento dei militari della Guardia di Finanza al fine di procedere al controllo documentale e alle verifiche merceologiche degli esemplari presentati per la riesportazione. Maggiori informazioni sui Reparti del Corpo impegnati nei controlli CITES sono presenti sul sito internet <http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/consigli-utili/c.i.t.e.s.-2013-richiesta-di-intervento>

Per la riesportazione di esemplari di specie incluse nell'**allegato D** del citato Reg. (CE) n. 338/97 non è necessario alcun certificato.

**Per le medesime operazioni commerciali sarà necessaria ulteriore documentazione richiesta dalle autorità britanniche ai sensi della Convenzione CITES<sup>2</sup>.**

---

<sup>2</sup> <https://www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-endangered-species-protected-by-cites-if-theres-no-withdrawal-deal>

<sup>3</sup> [http://www.carabinieri.it/docs/default-source/default-document-library/contatti-cites6efd1cc4a6be62f2877cff000071f215.pdf?sfvrsn=3f437e23\\_0](http://www.carabinieri.it/docs/default-source/default-document-library/contatti-cites6efd1cc4a6be62f2877cff000071f215.pdf?sfvrsn=3f437e23_0)

➤ **IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DA/VERSO L'IRLANDA DEL NORD:**

A norma dell'articolo 6 del Protocollo su Irlanda/Irlanda del nord annesso all'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea le importazioni e le esportazioni con l'Irlanda del Nord saranno considerate come effettuate con uno Stato membro dell'UE. Pertanto, **non saranno necessarie licenze o certificati per importare e (ri)esportare dall'Irlanda del Nord all'UE e viceversa.**

➤ **LICENZE DI ESPORTAZIONE, CERTIFICATI DI RIESPORTAZIONE E CERTIFICATI DI ESENZIONE DAI DIVIETI DELL'ARTICOLO 8 Reg.(CE) n. 338/97 RILASCIATI DAL REGNO UNITO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020:**

Dal 1° gennaio 2021 le licenze di esportazione ed i certificati di riesportazione rilasciati a norma dell'articolo 5, nonché i certificati rilasciati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 338/97 dall'Autorità CITES del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, cesseranno di avere efficacia in UE e dovranno essere sostituiti dalle autorità dello Stato in cui si trova l'esemplare.

➤ **CERTIFICATI PER LO SPOSTAMENTO DI ESEMPLARI VIVI RILASCIATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020:**

Dal 1° gennaio 2021 cesseranno di avere efficacia anche i certificati per lo spostamento di esemplari vivi di specie incluse nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, rilasciati a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, dal Regno Unito con destinazione UE e quelli rilasciati dagli Stati membri UE con destinazione nel Regno Unito.

Per effettuare tali spostamenti sarà necessaria una licenza di esportazione o un certificato di riesportazione.

➤ **CERTIFICATI PER MOSTRA ITINERANTE, PROPRIETÀ PERSONALE, COLLEZIONE DI CAMPIONI E STRUMENTO MUSICALE RILASCIATI DAL REGNO UNITO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020:**

I certificati per mostra itinerante, proprietà personale, collezione di campioni e strumento musicale rilasciati dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione **potranno essere utilizzati in UE** anche dopo la fine di tale periodo sulla base della disciplina per essi prevista nella Convenzione CITES e nelle relative risoluzioni.

**COLLEGAMENTI UTILI:**

**Dossier "BREXIT" del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Con informazioni continuamente aggiornate sullo stato delle negoziazioni:**

[https://www.esteri.it/mae/it/politica\\_estera/politica\\_europea/dossier/brexit.html](https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/dossier/brexit.html)

**Sito della Commissione europea sulla preparazione alla fine del periodo di transizione della BREXIT:**

[https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it)

**Sito del governo britannico dedicato al commercio di specie selvatiche protette dalla CITES dal 1 ° gennaio 2021**

<https://www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-endangered-species-protected-by-cites-if-theres-no-withdrawal-deal>

**Avviso della Commissione europea ai portatori di interesse:**

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file import/trade in protected species it 1.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trade_in_protected_species_it_1.pdf)